



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Venezia

via Roma 10 - 36076 Recoaro Terme (VI)

c.f. 00192560241 - tel. 0445/793300

PEC: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PERSONE FISICHE PER L'INCENTIVAZIONE DI NUOVA RESIDENZIALITÀ NEL BORGO STORICO DELLE TERME DI RECOARO CUP D75J22000000001

0. Sommario	1
1. Definizioni	3
2. Finalità e oggetto	3
3. Dotazione	3
4. Soggetti ammissibili	3
5. Interventi ammissibili	4
6. Conformità ambientale e allegati	5
7. Agevolazione concedibile	5
8. Modalità di partecipazione	5
9. Requisiti tecnici di ammissibilità se relativi a immobili	6
10. Conflitto di interesse	6
11. Requisiti amministrativi di ammissione della domanda	6
12. Istruttoria preliminare	8
13. Criteri	8
14. Concessione	9
15. Modifiche e variazioni	9
16. Rendicontazione	10
17. Controlli	10

18. Rinuncia	10
19. Revoca	11
20. Erogazione del sostegno	11
21. Verifiche e controlli in fase di realizzazione	11
22. Ulteriori verifiche e controlli a intervento concluso	11
23. Miscellanea	11
23.1. Trattamento dei dati	11
23.2. Controversie	12

1. Definizioni

- 1.1. Borgo Storico delle Terme di Recoaro - area del territorio del Comune di Recoaro Terme contenente il centro storico e il complesso termale la cui perimetrazione è stata approvata dal Ministero della Cultura all'interno del progetto. L' Allegato A ne riporta la perimetrazione.
- 1.2. Residenza - *"luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*, come previsto dall'art. 43 c.c.

2. Finalità e oggetto

- 2.1. Questo bando è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di persone fisiche, sulle spese di acquisto e/o recupero di immobili da destinare a prima abitazione da parte di soggetti che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale all'interno del Borgo storico delle Terme di Recoaro.
- 2.2. L'obiettivo del bando consiste nel favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione socio-economica dell'area oggetto degli investimenti del progetto pilota.
- 2.3. Questo bando è collocato nell'ambito del progetto pilota finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 3, Intervento 2.1 "Attrattività dei borghi", Azione 5.2, di cui al Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453 del 07/06/2022, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU.

3. Dotazione

- 3.1. Questo bando ha una dotazione finanziaria iniziale di **200.000 €** che potrà essere eventualmente integrata con ulteriori risorse.

4. Soggetti ammissibili

- 4.1. Sono soggetti finanziabili:
 - 4.1.1. le persone fisiche non residenti nel Comune di Recoaro Terme al momento della pubblicazione del presente bando che si impegnino a trasferire la propria residenza all'interno del Borgo storico delle terme di Recoaro entro 6 mesi dal provvedimento di finanziamento e che si impegnino a rimanere residenti all'interno del Borgo storico delle Terme di Recoaro ininterrottamente per almeno 5 anni.
 - 4.1.2. Precedentemente all'erogazione del contributo, il Comune verifica l'effettiva sussistenza delle condizioni previste ai precedenti punti. Nel

caso di assenza dei requisiti, esclude automaticamente il partecipante, anche qualora la sua domanda risulti ammessa e finanziata.

5. Interventi ammissibili

- 5.1. I progetti dovranno avere ad oggetto investimenti relativi l'acquisto e/o il recupero di immobili da destinare a prima abitazione e/o alle spese correlate all'utilizzo della prima abitazione e dovranno essere volti alla rigenerazione socio-economica del Borgo storico delle Terme di Recoaro attraverso nuove residenzialità.
- 5.2. Sono ammissibili i costi, corrispondenti alle finalità individuate in questo bando, relativi a:
 - 5.2.1. prezzo di acquisto di prima abitazione.
 - 5.2.2. realizzazione, su immobile di prima abitazione, degli interventi classificati dall'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001) quali:
 - 5.2.2.1. Interventi di manutenzione ordinaria
 - 5.2.2.2. Interventi di manutenzione straordinaria
 - 5.2.2.3. Interventi di restauro e risanamento conservativo
 - 5.2.2.4. Interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi che prevedono il ripristino di edifici crollati o demoliti in tutto o in parte.
 - 5.2.3. canoni di locazione.
- 5.3. È possibile presentare spese per un minimo di 5.000 € fino a 20.000 €, salvo la specifica casistica delle spese relative l'acquisto di prima abitazione, per cui verrà corrisposta una percentuale di massimo il 20% fino ad un massimo di € 20.000, e nel caso di spese relative ai canoni di locazione una percentuale di massimo 50% del canone annuo di locazione fino ad un massimo di € 200 mensili.
- 5.4. E' consentito richiedere contributi solamente per un immobile.
- 5.5. Non sono ammissibili le seguenti voci di costo:
 - 5.5.1. Tasse e imposte diverse dall'IVA non detraibile
 - 5.5.2. Imposte di bollo o registro
 - 5.5.3. Imposte legate a concessioni o pratiche edilizie
 - 5.5.4. Costi relativi a opere oggetto di sanatorie
 - 5.5.5. Sanzioni
 - 5.5.6. Interessi debitori e oneri finanziari
 - 5.5.7. Perdite sul cambio di valuta
 - 5.5.8. Ammende, penali e spese legali
 - 5.5.9. Acquisizione di servizi, lavori o forniture da soggetti sprovvisti di partita IVA

6. Conformità ambientale e allegati

- 6.1. Gli interventi dovranno essere conformi alla normativa ambientale in vigore e in particolare all'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e s.m.i., nonché alle Circolari applicative.
- 6.2. I richiedenti in fase di domanda dichiarano il loro impegno a rispettare la normativa ambientale applicabile agli interventi finanziati dal PNRR, pena la revoca del finanziamento.

7. Agevolazione concedibile

- 7.1. Il contributo è concesso con l'intensità del 50%.
- 7.2. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni nei limiti di importo e di aliquota previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente.
- 7.3. Il contributo è cumulabile con le agevolazioni fiscali concesse tramite credito d'imposta nei limiti disposti dalla normativa che le regola.
- 7.4. In ogni caso la somma delle agevolazioni cumulate non potrà superare il costo totale degli interventi in ottemperanza al principio del divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg UE 2021/241 come chiarita dalla Circolare RGS n. 33 del 31/12/2021.

8. Modalità di partecipazione

- 8.1. Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a presentare la "Domanda di partecipazione" esclusivamente con comunicazione PEC all'indirizzo PEC¹ *segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it* entro il termine perentorio dell'**11/10/2024**. Ogni domanda presentata successivamente verrà considerata in automatico non ammessa.
- 8.2. La domanda di partecipazione è composta dagli allegati:
 - 8.2.1. **Allegato B: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa all'assenza di conflitto di interesse**
 - 8.2.2. **Allegato C: Dichiarazione titolare effettivo**
 - 8.2.3. **Allegato D: Domanda di partecipazione**

¹ È ammessa la presentazione tramite consegna della documentazione agli uffici comunali solamente se il richiedente è una persona fisica sprovvista di indirizzo PEC.

9. Requisiti tecnici di ammissibilità se relativi a immobili

- 9.1. Salvo che la conformità non venga ottenuta all'interno di un progetto più ampio del quale gli interventi ammissibili sono parte non sono agevolabili gli eventuali interventi su immobili privi di conformità edilizia ed urbanistica.

10. Conflitto di interesse

- 10.1. I soggetti partecipanti alla procedura non devono essere in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse non diversamente risolvibile, pena l'inammissibilità della domanda. L'Ente banditore, salvo suo successivo controllo, effettuerà la verifica tenuto di quanto indicato in fase di partecipazione.
- 10.2. Non sono in ogni caso ammissibili gli immobili che hanno quali soggetti finanziabili:
- 10.2.1. membri della Giunta comunale;
 - 10.2.2. membri della Commissione esaminatrice;
 - 10.2.3. professionisti incaricati del supporto nella redazione degli atti e altri consulenti.

Allo stesso modo non sono ammissibili gli immobili che hanno quali soggetti finanziabili i loro parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo grado.

11. Requisiti amministrativi di ammissione della domanda

- 11.1. Sono ammissibili alle agevolazioni le persone fisiche che non sono sottoposte alle seguenti misure:
- 11.1.1. interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi.
 - 11.1.2. misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
 - 11.1.3. condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
 - 11.1.4. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 - 11.1.5. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile.
 - 11.1.6. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

- 11.1.7. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo.
- 11.1.8. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008, delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile, false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 oltre ad ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 11.1.9. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- 11.1.10. ragioni di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 11.1.11. sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mancata presentazione della

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.

- 11.1.12. violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente, salvo che il soggetto abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, o quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto. Rientrano altresì le violazioni inerenti il pagamento di imposte, tasse e tributi comunali come pure le liti pendenti con il Comune di Recoaro Terme.
- 11.1.13. non siano state sanzionate per violazione delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

12. Istruttoria preliminare

- 12.1. Prima dell'esame delle candidature, l'Ufficio competente verificherà la sussistenza dei requisiti soggettivi e amministrativi di ammissibilità della domanda, i requisiti di ammissibilità degli interventi, la presenza di eventuali conflitti di interesse e la loro eventuale risolvibilità e la conformità edilizia e urbanistica dell'eventuale immobile oggetto di candidatura.
- 12.2. L'ufficio competente può richiedere integrazioni al contenuto della candidatura ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.
- 12.3. Al termine dell'istruttoria preliminare, il responsabile del procedimento con propria determinazione adotta lista delle domande pervenute generando per ciascuna il codice CUP. Le spese sono ammissibili a contributo a partire da tale data.
- 12.4. Successivamente l'Ufficio competente procede alla valutazione delle candidature, eventualmente con l'ausilio di una commissione di tre membri composta dal responsabile del procedimento e da altri due soggetti da egli nominati.

13. Criteri

- 13.1. La valutazione dei progetti presentati e ammessi a seguito dell'istruttoria preliminare secondo i seguenti criteri:

Descrizione	Punteggio
attività lavorativa esercitata all'interno del Borgo storico delle Terme di Recoaro da parte del soggetto richiedente	18 punti
attività lavorativa in smart-working per almeno il 50% nell'abitazione per la quale si chiede il contributo da parte del soggetto richiedente	7 punti

età inferiore a 30 anni del soggetto richiedente	12 punti
età superiore a 30 anni e inferiore a 40 anni del soggetto richiedente	6 punti
figlio di età uguale o inferiore a 10 anni che risieda e abbia dimora abituale nell'immobile per il quale si chiede il contributo del soggetto richiedente	5 punti a figlio
figlio a carico di età superiore a 10 anni che risieda e abbia dimora abituale nell'immobile per il quale si chiede il contributo del soggetto richiedente	2 punti a figlio

13.2. Nel caso di numero di domande per importo inferiore o uguale alla dotazione del bando, alternativamente:

13.2.1. la Commissione può determinare di non ammettere a finanziamento i progetti con punteggio inferiore a 5 punti.

14. Concessione

14.1. Stilata la graduatoria, il contributo è concesso con determinazione del responsabile del procedimento.

14.2. Successivamente, il responsabile del procedimento comunicherà la concessione del contributo ai soggetti finanziati. Da tale comunicazione decorre il termine di un mese per la ratifica della candidatura da parte di tutti i soggetti finanziabili. Decorso inutilmente tale termine il contributo è revocato. In caso, nella verifica delle ratifiche, emergesse la mancanza della ratifica da parte di alcuni dei soggetti, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

15. Modifiche e variazioni

15.1. Il soggetto finanziato può apportare al progetto ogni modifica che non alteri, nemmeno potenzialmente, il punteggio assegnato in base ai criteri di valutazione della proposta. Queste modifiche sono soggette a semplice comunicazione.

15.2. Il soggetto finanziato può apportare modifiche al progetto che alterino il punteggio e sono soggetti ad approvazione da parte del responsabile del procedimento. Il punteggio viene conseguente aggiornato in base agli orientamenti espressi nella valutazione dei progetti. In caso il progetto venga modificato in modo da portare il progetto in una posizione in cui non verrebbe finanziato, è disposta la revoca del finanziamento.

16. Rendicontazione

- 16.1. Per ottenere l'erogazione del contributo, il soggetto finanziato dovrà presentare, entro e non oltre il 31/12/2025, fatture, contabili di bonifico e estratti conto da cui si evinca il pagamento delle spese.
- 16.2. Il soggetto finanziato potrà richiedere l'erogazione di un acconto sul contributo a fronte della rendicontazione di importo minimo del 30% della spesa ammessa.
- 16.3. Le richieste di rendicontazione sono trasmesse tramite comunicazione via PEC. E' ammessa la presentazione delle richieste succitate agli uffici comunali solamente se il richiedente è una persona fisica sprovvista di indirizzo PEC.
- 16.4. In caso di carenze nella documentazione presentata, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

17. Controlli

- 17.1. L'Ente banditore, al netto degli ulteriori controlli specificati nelle clausole del Bando, si riserva comunque di effettuare verifiche in relazione alla rispondenza su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000.
- 17.2. Verranno operati dei controlli allo scopo di verificare la congruità e lo stato di corrispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle dichiarate ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda di contributo.
- 17.3. Verranno effettuati degli ulteriori controlli specifici che verifichino l'effettiva e reale sussistenza del requisito di residenza e di dimora abituale del beneficiario presso l'immobile oggetto di intervento.
- 17.4. I beneficiari del contributo sono tenuti a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 17.5. Ferme restando le disposizioni di legge sulla conservazione della documentazione.

18. Rinuncia

- 18.1. Il beneficiario del contributo può comunicare la rinuncia, anche parziale, al contributo presentazione di apposita dichiarazione scritta via PEC. Il soggetto richiedente è responsabile verso gli altri soggetti finanziati.

E' ammessa la presentazione tramite consegna della comunicazione succitata agli uffici comunali solamente se il richiedente è una persona fisica sprovvista di indirizzo PEC.

19. Revoca

- 19.1. Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, del contributo, oltre che nei casi indicati nelle ulteriori specifiche clausole di questo bando, in tutti gli altri casi di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dall'Ente banditore o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero che incidano effettivamente sul Progetto presentato.

20. Erogazione del sostegno

- 20.1. L'erogazione del contributo avviene tramite bonifico bancario.
- 20.2. Preventivamente all'erogazione del contributo verrà verificata la regolarità della posizione fiscale e contributiva del soggetto finanziato. In caso queste non dovessero risultare regolari, l'erogazione verrà sospesa per 30 giorni e verrà richiesto di provvedere alla regolarizzazione. In caso la regolarità non venga sanata l'amministrazione verserà le somme dovute agli enti creditori e detrairà la somma versata dal contributo da erogare.

21. Verifiche e controlli in fase di realizzazione

- 21.1. L'Ente banditore può effettuare, in ogni momento e salvo congruo preavviso nei confronti del partecipante, controlli al fine di verificare la rispondenza degli interventi effettuati rispetto a quanto presente nel Progetto. Il soggetto partecipante, con la presentazione della domanda, acconsente alle verifiche sia dell'Ente banditore che di altre Amministrazioni, soggetti o organi competenti.

22. Ulteriori verifiche e controlli a intervento concluso

- 22.1. L'Ente banditore, al termine dell'intervento effettua verifica di conformità per accertare la rispondenza tra gli interventi effettuati e quanto dichiarato nel Progetto.

23. Miscellanea

23.1. Trattamento dei dati

- 23.1.1. Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali e con la finalità di procedere alla concessione del contributo. I dati raccolti

- 23.1.2. possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni o Autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.
- 23.1.3. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
- 23.1.4. L'informativa sul trattamento dei dati è contenuta nella specifica pagina del sito istituzionale dell'Ente banditore:
https://www.comune.recoaroterme.vi.it/c024084/images/Consiglio_Comunale/Informativa%20Privacy%20UE%20679_2016%20per%20sito.pdf

23.2. Controversie

- 23.2.1. L'impugnazione di questo Bando deve avvenire, dalla sua pubblicazione, entro 60 giorni mediante ricorso al TAR per il Veneto o 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.